

# Regione Friuli Venezia Giulia

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 23

## Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale

### Art. 1 (Finalità)

**1.** La Regione, in coerenza con i principi internazionali e costituzionali, riconosce il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale quale forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con produttori prevalentemente di Paesi in via di sviluppo che valorizzano produzioni, tradizioni e culture autoctone, al fine di incentivare l'accesso al mercato dei produttori marginali e perseguire uno sviluppo sostenibile e un modello produttivo fondato sulla cooperazione e attento a salvaguardare i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

**2.** La Regione persegue le finalità previste dal comma 1 attraverso:

**a)** l'informazione dei consumatori per favorire acquisti responsabili;

**b)** il sostegno, anche economico, di iniziative e progetti, in armonia con quanto previsto dall'[articolo 1, comma 2, della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19](#) (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).

**3.** Ai fini della presente legge la Regione individua i prodotti e i soggetti del commercio equo e solidale e definisce, nel rispetto delle norme in materia di tutela della concorrenza, gli interventi per il suo sviluppo in Friuli Venezia Giulia.

### Art. 2 (Commercio equo e solidale)

**1.** Il commercio equo e solidale è un'attività di cooperazione economica e sociale svolta con produttori di beni e/o servizi di aree economicamente svantaggiate prevalentemente di Paesi in via di sviluppo, organizzata in forma collettiva allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato, quando l'attività sia realizzata mediante accordi di lunga durata tra il produttore e l'acquirente, aventi i seguenti contenuti:

**a)** il pagamento di un prezzo equo;

**b)** misure a carico dell'acquirente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto e/o del servizio realizzati dal produttore o dei suoi processi produttivi, nonché a favore dello sviluppo della comunità locale cui il produttore appartiene;

**c)** il rispetto dell'ambiente attraverso la promozione di produzioni biologiche, l'uso di materiali riciclabili e processi produttivi e distributivi a basso impatto ambientale;

**d)** la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi;

**e)** l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettarne i diritti sindacali.

**2.** Le attività di distribuzione e promozione dei prodotti del commercio equo solidale effettuate da ONLUS o associazioni, fondazioni e comitati al di fuori della loro attività istituzionale sono soggette alla [legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29](#) (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande).

### Art. 3 (Prezzo equo)

**1.** Il prezzo pagato ai produttori è equo quando è definito dalle parti all'esito di un processo fondato sul dialogo, sulla trasparenza e sulla responsabilità reciproca e quando è proposto dal produttore ed eventualmente modificato insieme dalle parti in seguito alla valutazione congiunta della sua adeguatezza a sostenere l'impresa del produttore, nonché degli effetti che tale misura produce sulla filiera produttiva e distributiva fino al consumatore.

**2.** In relazione all'entità dei prodotti venduti il prezzo deve essere idoneo a generare per l'impresa del produttore un reddito da destinare agli investimenti e a consentirle di remunerare i lavoratori in misura adeguata a condurre un'esistenza libera e dignitosa, nonché di coprire gli altri costi inerenti agli obblighi espressamente assunti dalle parti nel contratto.

**Art. 4** (Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale)

**1.** I prodotti del commercio equo e solidale sono individuati mediante una delle seguenti modalità:

- a)** provenienza dei prodotti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, accreditata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a);
- b)** certificazione dei prodotti da parte degli enti affiliati a Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) attraverso l'attribuzione di un marchio di garanzia.

**Art. 5** (Elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale)

**1.** E' istituito, presso la struttura regionale competente, l'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale.

**2.** Sono iscritti nell'elenco regionale previsto dal comma 1 i soggetti la cui attività non persegue scopo di lucro, organizzati in forma collettiva, in possesso di uno statuto che sancisce un ordinamento a base democratica, i quali operano in forma stabile nel territorio regionale e appartengono a una delle seguenti categorie:

**a)** soggetti in possesso dell'accreditamento rilasciato, nel rispetto degli standard stabiliti nella Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi;

**b)** soggetti che stipulano gli accordi di cui all'articolo 2 con i produttori;

**c)** soggetti che a prescindere dalle loro attività istituzionali svolgono congiuntamente le seguenti attività:

**1)** distribuzione e promozione di prodotti e/o servizi a prezzo equo e solidale secondo quanto previsto dall'articolo 3;

**2)** educazione, divulgazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale, del divario Nord/Sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico;

**3)** formazione degli operatori e/o dei produttori svolta in Italia o all'estero.

**3.** Le attività di commercio equo solidale sono svolte da soggetti in qualsiasi forma costituiti.

L'iscrizione all'elenco di cui al presente articolo è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla presente legge.

**Art. 6** (Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale)

**1.** La Regione, per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 promuove e sostiene:

**a)** le iniziative divulgative e di sensibilizzazione volte a diffondere la conoscenza del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo, affinché prendano in esame non solo il prodotto, ma anche gli effetti sociali e ambientali derivanti dalla sua produzione e commercializzazione;

**b)** le iniziative di informazione e sensibilizzazione sugli attori del commercio equo e solidale iscritti nell'elenco regionale e sui prodotti del commercio equo e solidale di cui all'articolo 4;

**c)** le azioni educative nelle scuole, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e alternativo al modello economico dominante;

**d)** la formazione degli operatori e volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale;

**e)** la creazione di una apposita sezione, nel portale regionale, dedicata al tema del commercio equo e solidale in cui ospitare le informazioni e gli eventuali servizi;

**f)** l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell'ambito delle attività degli enti pubblici, nel rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi;

g) le iniziative nel campo della cooperazione a sostegno e sviluppo della rete dei produttori dei prodotti del commercio equo e solidale previsti dall'articolo 4.

**Art. 7** (Giornata regionale e fiera del commercio equo e solidale)

1. La Regione, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, patrocina la giornata del commercio equo e solidale, promossa annualmente dai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5, quale momento d'incontro tra la comunità regionale e la realtà del commercio equo e solidale, e una fiera per la promozione e la vendita dei prodotti del commercio equo e solidale.

**Art. 8** (Disposizioni attuative)

1. La Regione, con regolamento da assumersi previo parere della Commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:

- a) i requisiti e le modalità di iscrizione delle organizzazioni del commercio equo e solidale nell'elenco regionale previsto dall'articolo 5, nonché le ipotesi di sospensione e cancellazione dallo stesso;
- b) le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente;
- c) i criteri di ripartizione delle risorse tra gli interventi previsti dagli articoli 6 e 7.

**Art. 9** (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti dagli interventi realizzati. A tal fine, la Giunta regionale presenta con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento, una relazione informativa che documenta, tra i vari aspetti:

- a) il numero e la tipologia delle organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 5, con indicazione dei soggetti finanziati;
- b) l'ordine di priorità seguito nel finanziamento degli interventi e i criteri di ripartizione delle risorse, con evidenza della tipologia delle iniziative finanziate;
- c) le attività svolte e i risultati conseguiti dalle organizzazioni del commercio equo e solidale, con loro eventuali proposte.

**Art. 10** (Aiuti di stato)

1. Tutte le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse in conformità alla normativa "de minimis".

**Art. 11** (Norma transitoria)

1. Fino all'istituzione dell'elenco regionale previsto dall'articolo 5 possono accedere ai finanziamenti previsti dalla presente legge:

- a) i soggetti la cui attività non persegue scopo di lucro, organizzati in forma collettiva, in possesso di uno statuto che sancisce un ordinamento a base democratica, i quali operano in forma stabile nel territorio regionale che sono iscritti nel registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale (RIOCES) o che nello statuto hanno il commercio equo e solidale come punto fondamentale e che operano nella Regione Friuli Venezia Giulia da almeno tre anni;
- b) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di Bottega del Mondo ai sensi dell' [articolo 26 della legge regionale 29/2005](#) .

**Art. 12** (Abrogazioni alla [legge regionale 29/2005](#) )

1. L' [articolo 26 della legge regionale 29/2005](#) è abrogato.

2. Il [comma 4 dell'articolo 80 della legge regionale 29/2005](#) è abrogato.

**Art. 13** (Norma finanziaria)

**1.** Per le finalità previste dagli articoli 6 e 7 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2014, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9364 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo del commercio equo solidale.

**2.** All'onere di 50.000 euro per l'anno 2014 derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.